



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

ALBAREDO D'ADIGE (VR)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di


ALBAREDO D'ADIGE (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 330/2019/PRSP del 11 settembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 330/2019/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 settembre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa  Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'11 settembre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Luisa PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario, relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR del 23 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 redatta dall'Organo di revisione del Comune di Albaredo d'Adige (VR);

VISTA la nota prot. n. 1320 del 20 febbraio 2019, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al suindicato Comune a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente prot. n. 3383 del 4 aprile 2019, acquisita al protocollo Cdc n. 2957 del 4 aprile 2019;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 43/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Marco Scognamiglio;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul Rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il Rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito "TUEL") inserito dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012, esplicita le finalità del suddetto controllo ("*la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*"), ne definisce l'ambito ("*Ai fini della verifica [...] le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("*l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-*



finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che con l'esercizio 2016 si è proseguito il cammino verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati. Risultando tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del TUEL e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la natura del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Albaredo d'Adige (VR) sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Albaredo d'Adige era stato destinatario di pronuncia inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e il Bilancio di Previsione per



l'esercizio 2015 (deliberazione n. 215/2018/PRSP), con cui la Sezione aveva accertato il ritardo approvazione rendiconto; l'alterazione del risultato di amministrazione per effetto dell'erronea cancellazione di residui passivi; l'insufficiente accantonamento per contenziosi; il cospicuo ricorso all'anticipazione di tesoreria; il basso grado di realizzo riscossione violazioni al Codice delle Strada; il disallineamento tra crediti e debiti complessivi a causa delle dinamiche dei residui di nuova formazione; lo sfioramento del Patto di stabilità, non riconosciuto dall'Ente, per 86mila euro.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 restituisce un quadro istruttorio caratterizzato dai seguenti profili di criticità.

1. RITARDO NELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO.

Il Rendiconto risulta approvato il 18 maggio 2017, ossia oltre il termine del 30 aprile previsto dall'art. 227 del TUEL.

Il Collegio, in relazione al suddetto ritardo, ricorda che il Rendiconto è atto obbligatorio per legge e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del TUEL e dall'art. 120, co. 2 e 3, Costituzione, circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta. Evidenzia altresì la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato. Ulteriori limitazioni per l'Ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (artt. 186 e 187 del TUEL) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a), mentre la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'Ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'Ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, TUEL, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, Legge 28 dicembre 2001, n. 448). Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - Rendiconto degli enti locali).

La mancata approvazione del Rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'Ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'Ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni. Ciò vale evidentemente anche per il

ritardo con cui si approva il rendiconto, considerato peraltro che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del TUEL.

Va ricordato, poi, che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012) l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del medesimo Testo Unico.


Da ultimo, si rappresenta che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, all'art. 9, comma 1-quinquies ha disposto che: *“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”*.

2. VULNERABILITÀ DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE.

Dalla lettura dei quadri BDAP si rilevava che l'equilibrio di parte corrente era stato conseguito mediante l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione (€ 30.000,00, pari al 24,4% dell'accertato), delle sanzioni per violazioni al codice della strada (€ 40.000,00 – dato esposto nella Relazione del Revisore al rendiconto) e dalle entrate derivanti dal contrasto all'evasione tributaria (€ 292.120,64 – dato esposto nella Relazione del Revisore al Rendiconto 2016). L'attività di recupero tributario presentava tuttavia una forte variabilità nell'ultimo triennio, ingenerando non poche perplessità in merito alla natura ricorrente delle entrate di cui trattasi, oltre che sulla vulnerabilità dei futuri equilibri di bilancio da ciò indotta. Peraltro, in sede di risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori sul rendiconto 2013, l'Ente aveva comunicato di aver provveduto all'eliminazione, in sede di approvazione del rendiconto 2014, di residui attivi derivanti da recuperi di evasione fiscale per € 347.956,92 (per insussistenza), evidenziando quindi sin da allora elementi di criticità nell'attività di riscossione dei propri crediti verso la cittadinanza.

Stanti gli ulteriori rilievi formulati in merito al FCDE (cfr. paragrafo 3 seguente), si chiedeva di conoscere le motivazioni di tali risultati, e le iniziative che il Comune intendeva intraprendere per migliorare durevolmente gli equilibri.

L'Ente ha risposto che l'equilibrio di parte corrente presenta in ogni caso un saldo positivo pari ad € 11.003,59, peraltro al netto di € 79.750,00 di entrate correnti da recupero evasione fiscale Ici/Imu destinate alla spesa in conto investimenti (applicazione avanzo economico).



Con riferimento all'attività di recupero dell'evasione fiscale dell'Imposta Ici/Imu l'Ente ha rappresentato che nel 2014 ha esternalizzato tale attività con un appalto pluriennale ove la ditta incaricata, dopo aver eseguito una serie di bonifiche, ha concentrato la notifica degli avvisi di accertamento nell'esercizio 2016. Fino all'esercizio 2016 il Comune registrava in bilancio tale tipologia di entrata per cassa, ad eccezione di un'unica determinazione R.g. n. 369/2016 con cui accertava contabilmente € 55.431,00 in corrispondenza della notifica dei rispettivi avvisi di accertamento; la registrazione per cassa di tale entrata, pur non essendo in linea con i principi contabili, non aggravava di sicuro gli equilibri di bilancio con accertamenti di entrate di dubbia esigibilità tali da necessitare di un congruo Fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'Ente già nell'esercizio 2017 ha migliorato l'equilibrio di parte corrente con un saldo positivo notevolmente maggiore, ovvero di € 401.907,35, oltre aver codificato le entrate da recupero evasione fiscale quali entrate aventi natura non ricorrente.

La Sezione tuttavia non può esimersi dal rilevare che una fragilità dell'equilibrio di parte corrente come quella che può evincersi dal quadro esposto, sintomatico delle difficoltà dell'Ente nel far fronte alle proprie spese correnti con entrate aventi la stessa natura, è situazione che richiede opportune azioni correttive di natura strutturale, che evitino la prospettiva di poter distrarre risorse dalle spese di investimento per la copertura di spese ricorrenti, ed evitare situazioni che protratte nel tempo potrebbero essere foriere di ulteriori e più gravi pregiudizi alla tenuta del bilancio.

3. FCDE SOTTOSTIMATO, IN PRESENZA DI UN LIMITATO AVANZO DISPONIBILE.

Premesso che dall'esame del punto 1.4.1 del questionario emergeva un basso grado di trasformazione in incasso degli accertamenti in conto competenza dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, anche se tale criticità riguardava più in generale la totalità delle entrate correnti, si rilevava l'insufficiente determinazione a consuntivo dell'FCDE calcolato col metodo ordinario, accantonato per € 114.531,00.

La criticità veniva confermata dalla necessaria correzione del quadro 1.6.2, relativamente ai residui formati nel corso dell'esercizio (dato esposto nella Relazione del Revisore al Rendiconto 2016 a pagina 17), oltre che dal dato relativo al FCDE a rendiconto 2016 per Recupero evasione IMU/ICI, inserito nella citata relazione al rendiconto, per € 236.394,00.

Si invitava pertanto l'Amministrazione a produrre idonea relazione in merito, supportata da uno schema analitico di calcolo, dal momento che la conferma della criticità avrebbe comportato l'insorgenza di un disavanzo, posto che la parte disponibile del risultato di amministrazione al 31/12/2016 ammontava ad € 36.133,41.

L'Ente ha risposto che il dato inerente il basso grado di riscossione dei proventi della lotta all'evasione tributaria necessita di una precisazione, vale a dire che negli accertamenti contabili di competenza l'Ente registrava altresì l'importo delle spese per la riscossione di tale entrate (accertamento contabile n.172/2016), stanziato per pari importo nella parte spesa del bilancio (impegno n.501/2016), poste figurative che l'anno seguente si



compensavano tra di loro con ordinativi emessi a residui a titolo di giroconto (ordinativo n. 804/2017 pari a giroconto mandato n. 1137/2017).

Tale operazione si rendeva necessaria affinché detti proventi figurassero registrati in entrata per l'importo lordo effettivamente accertato a titolo di violazione, in quanto il concessionario tratteneva in deduzione dai riversamenti le spese di propria competenza, ciò pur riconoscendo l'opportunità che il giroconto si fosse chiuso nel medesimo esercizio di competenza.

Posto ciò, le entrate riscosse in conto competenza a titolo di proventi per la lotta all'evasione fiscale, al netto di tale posta figurativa corrispondente con le predette spese di accertamento/riscossione, corrispondono con una percentuale effettiva di riscossione notevolmente maggiore, ossia l'80,82%.

Dunque per tali proventi, benché il residuo attivo da riportare di parte competenza corrisponda con l'importo formale a bilancio di € 129.490,99, l'importo effettivo del credito non riscosso in conto competenza da riportare a residui, al netto della suddetta posta figurativa, corrisponde invece con l'importo di euro 55.431,00, al quale computare l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Una diversa interpretazione comporterebbe l'assurdo di configurare crediti di dubbia esigibilità quella parte di crediti già riscossi che, per un mero giro contabile, figurano in bilancio non riscossi entro l'esercizio di competenza.

Amnesso che il residuo attivo di parte competenza dell'esercizio 2016 di dubbia esigibilità corrisponda con l'importo predetto di € 55.431,00, e verificato che la percentuale media di riscossioni ponderate a residui sul totale dei residui conservati nell'ultimo quinquennio 2012-2016, calcolata con il metodo ordinario B), nell'ambito della tipologia/categoria 1.01 (imposte, tasse e proventi assimilati), corrisponde al dato del 46,86%, da cui un susseguente accantonamento minimo a consuntivo del 53,14% (100-46,86%), il Fcde calcolato a consuntivo per tale posta di proventi da recupero evasione tributaria e quantificato in euro 41.531,00 (come esposto nel quadro del questionario al punto 1.6.1) risulta congruo, nonché di importo superiore rispetto al predetto accantonamento minimo obbligatorio per legge del 53,14%, che, calcolato su di un residuo attivo da competenza pari ad € 55.431,00, darebbe luogo ad un accantonamento, in base ai parametri di legge, di € 29.456,03, tanto come si evince dal seguente prospetto:

METODO ORDINARIO B									
Contabilità D.Lgs 118/2011	Anno	Peso	Riscossioni residui categoria 1.01.	Riscossioni residui rapportate al peso	Residui Conservati categoria 1.01	% Riduzione dei residui	Residui conservati considerati nei calcoli	Residui conservati rapportati al peso	Riscossioni residui su residui conservati
NO	2012	0,10	89.522,63	8.952,26	226.027,54	0,00	226.027,54	22.602,75	39,61
NO	2013	0,10	115.642,89	11.564,29	487.681,66	0,00	487.681,66	48.768,17	23,71
NO	2014	0,10	287.906,12	28.790,61	714.624,20	0,00	714.624,20	71.462,42	40,29

SI	2015	0,35	220.556,39	77.194,74	260.553,71	0,00	260.553,71	91.193,80	84,65
SI	2016	0,35	82.011,73	28.704,11	277.764,55	0,00	277.764,55	97.217,59	29,53
				155.206,01				331.244,73	46,86

accantonamento minimo = 100 - totale % di riscossione ponderata **53,14**

Anno	Totale residui attivi da riportare proventi recupero evasione fiscale al netto del giroconto spese	% accantonamento minimo metodo (B)	Accantonamento minimo metodo (B)
2016	55.431,00	53,14	29.456,03

Il quadro 1.6.2 del questionario inviato riporta i dati dell'IMU inerenti i versamenti ordinari e non quelli inerenti all'attività di accertamento, ciò giustifica che il rispettivo Fede ivi riportato sia stato indicato in misura pari a zero.

La predetta ricostruzione correlata a dati effettivi e ragionevoli supererebbe il paventato disavanzo di cui alla nota istruttoria.

D'altro canto, pur nella denegata ipotesi di voler considerare i residui da riportare inerenti i proventi del recupero evasione ICI/IMU per l'importo formale a mastro di euro 129.490,99, in ogni caso, il dato indicato dal revisore a pagina sedici della propria relazione, ovvero FCDE rendiconto 2016 dei proventi dal recupero evasione ICI/IMU, ivi riportato in euro 236.394,00, è privo di ogni fondamento, poiché quantificato nel 183% del presunto credito di dubbia esigibilità.

Per quanto sia stato possibile dedurre, pare che tale dato sia stato erroneamente calcolato cumulando altresì gli importi inerenti le entrate per l'imposta IMU ordinaria, versata in autoliquidazione dai contribuenti, che è registrata in bilancio in base al principio di cassa e, come tale, non soggiace all'accantonamento al Fede.

Da notare che nello stesso riaccertamento dell'esercizio 2016 si dichiaravano insussistenti per l'importo di euro 117.721,96 residui conservati inerenti l'IMU ordinaria, erroneamente accertati contabilmente nel bilancio 2015 in base al principio della competenza, che, ove effettivamente computati nel calcolo del Fede 2015, tali crediti, e per il corrispondente importo insussistente, andavano altresì parimenti stralciati ai fini del calcolo del Fede 2016. Ciò ad avallare ulteriormente l'illogicità, in diritto e in fatto, del predetto importo di euro 236.394.000, indicato quale parte del Fede del rendiconto 2016.

In merito all'accertamento, da parte dell'Ente, dei proventi dalla lotta all'evasione al lordo dell'aggio dovuto al concessionario, il Collegio evidenzia che tale comportamento non può essere connotato come virtuoso/prudenziale ma deriva semplicemente dall'applicazione dei principi contabili, mentre desta qualche perplessità l'avvenuta chiusura del giroconto soltanto nell'esercizio successivo a quello di competenza, oltre che il valore assoluto dell'aggio di € 74.059,98 (dato da: 129.490,99 - 55.431,01).

Entrando nel merito del calcolo del FCDE risulta subito evidente che il complemento a 100 del tasso di riscossione a residui sia stata calcolato unicamente con riferimento alla sola tipologia/categoria 1.01 (imposte, tasse e proventi assimilati) delle entrate correnti, ed applicata soltanto al residuo attivo da competenza dei proventi da lotta all'evasione tributaria (e per di più al netto del citato giroconto), prescindendo dai residui provenienti da residui. Le necessarie correzioni al metodo applicato comportano l'applicazione della suddetta percentuale più in generale a tutto il titolo 1, tipologia 1, categoria 1 (imposte, tasse e proventi assimilati), coerentemente con la base di calcolo della percentuale stessa: in questo caso l'accantonamento complessivo per FCDE avrebbe dovuto essere quantificato in circa 235mila euro, con conseguente necessità di ulteriore accantonamento per FCDE di 121mila euro rispetto a quanto operato in sede di rendiconto 2016.

Permane poi l'impossibilità di estendere il controllo alle altre entrate difficilmente esigibili (che non risultano adeguatamente esposte neppure nel quadro 1.6.2), anche se, dall'analisi del suddetto quadro, sembra potersi desumere che il tasso di riscossione per le Sanzioni per violazione al CdS a residuo sia stato del 39,6%, con conseguente necessità di ulteriore accantonamento per FCDE di € 9.438,58 rispetto a quanto operato in sede di rendiconto 2016 (dato da $15.621,92 * [1 - 0,396]$).

Il Collegio deve evidenziare che l'adeguata quantificazione del FCDE determina la veridicità del risultato di amministrazione preservando l'ente da disavanzi occulti e potenziali squilibri, che possono manifestarsi sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 32/2015/INPR).


4. PERDITA DI VINCOLI A VALERE SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.

In sede istruttoria si invitava a fornire apposito prospetto analitico atto a dimostrare l'adeguatezza della parte vincolata del risultato di amministrazione, pari ad € 259.326,00, e della quota di avanzo destinata agli investimenti, pari ad € 118.271,00, alla luce di quanto vincolato / destinato ad investimenti con il rendiconto 2015, del mancato utilizzo di dette quote nel 2016, tenuto conto delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui di parte capitale, che presentavano un differenziale di € 117.777,95, e del saldo di parte capitale, pari ad € 304.522,07, di cui al Prospetto di verifica degli equilibri di BDAP.

L'Ente ha risposto che l'avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 259.326,00 deriva da:

- per € 158.100,00 da trasferimenti accertati in bilancio inerenti contributi regionali concessi per specifiche spese di investimento non impegnate nell'esercizio;
- per € 13.575,53 da un'economia di una spesa in conto investimenti finanziata con mutuo;
- per € 87.650,47 da vincoli formalmente attribuiti dall'ente per la parte di accertamenti di entrate in conto capitale registrati al titolo IV, per complessivi euro 479.437,95, non oggetto di impegno di spesa nell'anno di competenza.

L'Ente ha poi riportato un prospetto analitico del risultato di amministrazione,



limitatamente alla parte vincolata, che conferma la correttezza dei dati indicati nel prospetto approvato dal Consiglio Comunale:

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti (contributo Reg € 88_100,00 Accert. 160/2016 "Sistemazione viale campo fiera ex sistemazione P.A.Moro" Prot. 7864/2016 - 70.000,00 contrib Reg Accert 159/2016 "Zona raccolta persone presso ex campo fiera per emergenze" Prot. 3936/2014	158.100,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui (imp.482/2010 economie spese mutuo pos.4544919 pertinenze Municipio)	13 575,53
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (avanzo di competenza entrate accertate al titolo Iv e non impegnate nell'anno)	87.650,47
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata	259.326,00

L'avanzo destinato ad investimenti pari ad euro 118.271,00 deriva da:

- per euro 104.073,21 dal saldo di parte di capitale susseguente al riaccertamento dei residui;
- per la differenza dalle suddette minori spese di competenza in c/capitale.


Per quanto concerne la differenza di parte capitale, nella risposta si afferma che "Il saldo positivo degli equilibri di parte capitale corrispondente ad € 304.522,07 giustifica l'avanzo di competenza".

La risposta dell'Ente non risolve la criticità rilevata, come si evince dal seguente calcolo:

Parte vincolata a.a. da rendiconto 2015	€ 0,00 +
Parte per investimenti a.a. da rendiconto 2015	€ 292.814,52 +
Utilizzo a.a. 2015 nel corso dell'esercizio 2016	€ 0,00 -
Differenziale residui eliminati di parte capitale.....	€ 117.777,95 +
<u>Saldo di parte capitale (al netto degli accertamenti confluiti nel</u>	
<u>a.a. vincolato per trasferimenti + economie avanzo di competenza)</u>	€ 58.771,60 +
<u>TOTALE ATTESO DI VINCOLI/ACCANTONAMENTI</u>	€ 469.364,07

Valore effettivamente vincolato/accantonato € 377.597,00

Vincoli/accantonamenti perduti € 91.767,07



Tutto ciò premesso, l'Ente al 31/12/2016 si trovava in una situazione di disavanzo effettivo a causa della incapienza della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione, pari ad € 36.133,41, anche al netto di quanto già rilevato in tema di FCDE.

5. MANCATA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'AMMINISTRAZIONE DI TUTTI I RILIEVI MOSSI DALLA CORTE DEI CONTI IN SEDE DI CONTROLLO, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 215/2018/PRSP.

Si rilevava che l'Organo di revisione aveva dichiarato che non era stata data attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013. Si chiedeva pertanto di relazionare in merito non risultando esaustiva la nota inserita al punto 12 del questionario, che recitava *“Pur essendo stati protocollati dall'ente i rilievi non sono stati pubblicati e recepiti con atti consiliari”*.


L'Ente ha risposto di non aver proceduto all'adozione degli atti deliberativi di comunicazione dei rilievi della Corte dei conti e susseguente pubblicazione degli atti sul sito dell'Amministrazione per carenze organizzative, tra cui, all'epoca, dieci posti in pianta organica non coperti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Albaredo d'Adige (VR):

- rileva il ritardo nell'approvazione del rendiconto, avvenuta il 18 maggio 2017;
- accerta la mancata pubblicazione sul sito dell'Amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, di cui alla Deliberazione n. 215/2018/PRSP sul rendiconto 2015;
- rileva una significativa vulnerabilità dell'equilibrio di parte corrente;
- rileva un FCDE sottostimato, in presenza di un limitato avanzo disponibile;
- accerta la perdita di vincoli a valere sul risultato di amministrazione;
- richiama il Comune all'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione, sono vulnerati dalle criticità sopra rappresentate, in particolare in relazione all'entità del FCDE accantonato, che genera dubbi circa l'effettività del risultato di amministrazione conseguito;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo




Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Albaredo d'Adige (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2019.


Il Magistrato relatore

Marco Scognamiglio



Il Presidente

Salvatore Pilato



Depositata in Segreteria il **22 NOV. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGreteria

P/ Dott.ssa Letizia Rossini

